



PROTOCOLLO D'INTESA
tra
la REGIONE VENETO
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
LE AZIENDE U.U.LL.SS.SS DELLA REGIONE VENETO
IL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI DEL VENETO
GLI ENTI AUTORIZZATI

INSERIMENTO E INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL MINORE ADOTTATO

PREMESSO che

- Per ogni bambino, ed ancor di più per quello adottato, la scuola rappresenta il luogo elettivo dove egli misura sé stesso, le sue conoscenze ed abilità, ma è soprattutto lo spazio dove costruisce la propria identità attraverso un costante confronto con i coetanei e con gli adulti;
- Il bambino adottato ha bisogno di essere integrato in un contesto di vita che è diverso da quello precedente, ha necessità di trovare attorno a sé persone disponibili ad accettarlo con la sua storia e con le sue origini;
- I docenti, desiderosi di affrontare con sensibilità ed efficacia le situazioni più complesse come quella adottiva, chiedono informazioni chiare e strumenti adeguati per fronteggiare i problemi relazionali, comportamentali e le difficoltà di apprendimento, sì da poter disporre di linee-guida affinché il bambino adottato possa positivamente essere integrato nel contesto scolastico;
- La Regione Veneto promuove un raccordo sinergico fra tutti gli attori che operano in questo settore: Famiglia, Ufficio Scolastico Regionale, Equipe adozioni delle ULSS, Enti autorizzati per l'adozione internazionale al fine di favorire interventi unitari ed omogenei in tutto il territorio regionale;

VISTO il Protocollo Operativo per l'Adozione nazionale ed internazionale 2012-2014, in attuazione dell'art. 39 bis comma 1 lett. c) Legge 184/83 con modifiche Legge 476/98 sul percorso relativo alle Equipe adozioni Consultori familiari e agli Enti autorizzati in collegamento con il Tribunale per i Minorenni;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Al momento dell'iscrizione a scuola del bambino adottato (adozione nazionale ed internazionale), l'Equipe adozioni, o l'Ente autorizzato che accompagna la coppia nel post-adozione, informa la famiglia circa l'opportunità di comunicare la situazione di adozione del bambino al Dirigente della scuola in cui verrà inserito.
2. La scuola si impegna a promuovere un incontro tra famiglia e docenti per la presentazione del bambino al fine di concordare le strategie educative più idonee, prevedendo, se necessario, anche la presenza di un operatore dell'Equipe adozioni o dell'Ente autorizzato.
3. Scuola e famiglia, tenendo conto che l'inserimento a scuola del bambino può avvenire con gradualità, potranno stabilire i tempi ed i modi più adeguati per iniziare la frequenza scolastica, sia sulla base del livello di maturazione psicologica, sociale e relazionale del minore, sia valutando gli elementi desumibili dalla relazione di accompagnamento del minore e con l'eventuale supporto degli operatori che seguono il bambino nel periodo di post-adozione.

4. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle osservazioni degli operatori che seguono il bambino nel percorso di post-adozione, e avvalendosi del parere degli Organi Collegiali e dei docenti competenti, d'intesa con la famiglia, potrà valutare l'opportunità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella corrispondente alla sua età anagrafica.
5. Il Dirigente Scolastico, nell'ambito delle azioni di sostegno e di formazione promosse a livello regionale, favorirà la partecipazione dei docenti a corsi specifici, promossi e svolti in collaborazione con gli Enti coinvolti.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna ad individuare un proprio referente regionale per agevolare la scuola ed i servizi nella progettazione e nel coordinamento congiunto in tutte le attività promosse a favore dei bambini adottati.
7. Al Tavolo di lavoro regionale di coordinamento, di cui all'art. 1.5 del Protocollo Operativo per l'adozione nazionale ed internazionale 2012-2014, in riferimento alle progettazioni e alle azioni specifiche inerenti i contesti scolastici, parteciperà il referente regionale dell'USR.
8. La Regione Veneto promuoverà incontri di monitoraggio e di verifica del presente Protocollo d'intesa tra i Soggetti firmatari, in modo da testarne la validità, l'efficacia e l'efficienza, nonché per apportare eventuali e/o necessari miglioramenti.
9. Il presente Protocollo ha durata triennale dalla data della sottoscrizione. In assenza di formale richiesta di revisione da parte di uno dei Soggetti firmatari si intende tacitamente rinnovato per i successivi tre anni.